

Assicurazione per la tutela legale

DIP – Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni



Compagnia: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia
con sede in Germania, iscritta al n. I.00062. Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Prodotto: ROLAND Penale - ANAAO ASSOMED Associazione Medici Dirigenti del SSN

Attenzione: Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nell'offerta personale, nella polizza di assicurazione e nel Set Informativo che contiene anche le condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Tutela legale per rischi penali e civili degli associati ad ANAAO



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate le spese legali, peritali e di giustizia per la tutela legale dell'assicurato, nell'ambito della sua attività assicurata. L'assicurazione vale solo per i sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza e per le seguenti casistiche:

- ✓ la difesa dell'assicurato dall'accusa di aver commesso un reato colposo o doloso;
- ✓ l'opposizione a una sanzione amministrativa pecuniaria;
- ✓ il ricorso per il dissequestro di beni dell'assicurato sequestrati nell'ambito di un procedimento penale;
- ✓ la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi: 81/08 (codice sicurezza) 196/03 (codice privacy) 152/06 (codice ambiente);
- ✓ il procedimento di patteggiamento ex art. 444 e seguenti codice di procedura penale;
- ✓ l'assistenza all'assicurato che viene chiamato a testimoniare in un procedimento penale;
- ✓ la difesa in procedimenti disciplinari aperti in seguito alla contestazione di un reato o un illecito amministrativo;
- ✓ l'anticipo di una cauzione per evitare all'assicurato misure di restrizione della sua libertà personale con un limite massimo di € 15.000,00 per persona assicurata;
- ✓ Controversie di lavoro;
- ✓ Delitti nell'ambito della circolazione stradale con un massimale di €20.000,00 oppure il 15% del massimale purché il tasso alcolemico del conducente non sia superiore a 1,5 g/l;
- ✓ La copertura assicurativa comprende le spese legali rimaste a carico dell'Associato in tutti i casi di esercizio dell'azione giudiziaria nelle materie rientranti nella giurisdizione amministrativa di competenza del giudice civile di impugnazione con un esborso complessivo non superiore a € 5.000,00 (scoperto €1.000,00 o fino al 20% del massimale);
- ✓ La difesa in procedimenti di responsabilità civile, la presente garanzia opera dopo l'esaurimento degli obblighi della polizza RC professionale. Qualora la polizza RC professionale non sia operante la presente garanzia si attiva con un massimale di €10.000,00;
- ✓ La difesa in un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, nel quale si contesta la colpa grave dell'assicurato. La garanzia viene prestata con il sottolimito di € 2.000,00 per sinistro e assicurato.
- ✓ Secondo Consulente di parte

Ogni associato che beneficia della polizza collettiva Roland Tutela legale, stipulata a favore di tutti gli iscritti ANAAO, può acquistare il massimale aggiuntivo di €75.000,00.

In particolare, l'assicurazione paga le seguenti spese nel momento in cui occorrono:

- ✓ il compenso dell'avvocato liberamente scelto e dell'eventuale Avv. Domiciliatario, l'indennizzo avverrà nei limiti dei valori massimi previsti in percentuale dal D.M. 55/2014;
- ✓ il compenso del perito di parte liberamente scelto l'indennizzo avverrà nei limiti dei valori massimi previsti dalle tariffe professionali vigenti;
- ✓ tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell'assicurato;
- ✓ spese per la registrazione e per copie di atti giudiziari;
- ✓ spese di viaggio del legale o dell'assicurato se sono necessarie nell'ambito del procedimento assicurato;
- ✓ spese per traduzioni necessarie di atti processuali;
- ✓ spese d'investigazione



Che cosa non è assicurato?

- x vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente;
- x vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- x vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
- x vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
- x vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
- x vertenze riguardanti contratti di agenzia;
- x vertenze di diritto tributario e amministrativo;
- x vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
- x arbitrati;
- x vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori;
- x vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
- x sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo,
- x sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato,
- x se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
- x se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali,
- x vertenze e controversie con ROLAND riguardanti polizze stipulate con la stessa;
- x per la difesa contro l'accusa di aver violato una disposizione antimonopolio (cartelli) o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
- x per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali;
- x in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale;
- x i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- x i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- x i casi in cui al conducente venga contestato lo stato d'ebbrezza, la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 N.C.d.S.) ovvero l'omissione di soccorso ex art. 189, comma 1, N.C.d.S.;



Ci sono limiti di copertura?

- ! La polizza interviene solo dopo l'esaurimento del massimale previsto dalla polizza collettiva Roland Tutela legale, stipulata a favore di tutti gli iscritti ANAAO
- ! L'assicurazione paga solo fino all'importo del massimale pattuito per il caso.
- ! L'assicurazione non paga per l'opposizione a pene pecuniarie penali o sanzioni di importo inferiore a € 1.000,00;
- ! L'assicurazione non soddisfa pretese dell'Assicurato che sono prescritte;
- ! L'assicurazione non paga spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose
- ! Operatività copertura in differenza condizioni e limiti: integra le differenze di massimali e/o delle condizioni a secondo rischio.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale in Europa



Che obblighi ho?

Prima della stipulazione del contratto, Roland deve essere informata in modo veritiero e completo sul rischio assicurato.

Se questo rischio subisce una variazione significativa nel corso della durata del contratto, ROLAND deve esserne avvertita tempestivamente.

Il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 15 giorni.



Quando e come devo pagare?

Quando:

Il premio deve essere pagato anticipatamente per l'anno assicurativo (o per il semestre in caso di accordo per pagamenti semestrali). Salvo patti diversi, il pagamento deve sempre avvenire entro i primi 30 giorni dall'inizio del periodo assicurativo.

Come:

Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Roland o all'agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Inizio:

Se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla decorrenza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza e, se non pattuito diversamente, si rinnova tacitamente di anno in anno. Solo per controversie di natura contrattuale, la garanzia inizia tre mesi dopo il primo giorno di decorrenza dell'assicurazione.

Fine:

L'assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito in polizza o alle ore 24 del giorno di scadenza annuale per la quale è stata data la disdetta. Per un minimo di due anni dopo la fine (tre se il contratto durava più di tre anni), l'assicurato può ancora denunciare sinistri che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione finisce anticipatamente se cessa il rischio assicurato e l'Assicuratore ne viene informato. In questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta. Dopo ogni sinistro le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. Anche in questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente ha la facoltà di risolvere (disdire la polizza), alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, tramite raccomandata A.R. che deve giungere alla controparte almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.

Assicurazione di tutela legale



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
danni (DIP aggiuntivo Danni)

ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-AG Prodotto ROLAND Penale/Civile per ANAAO
ASSOMED Associazione Medici Dirigenti del SSN

14/02/2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Roland-Rechtsschutzversicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00062, Elenco I, Via Francesco Guicciardini, n. civico 6; CAP 20129 Milano; tel. 02 776775-0; sito internet: www.roland-italia.it; e-mail: info@roland-italia.it; pec: ROLANDAG@legalmail.it.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, società del Gruppo ROLAND, sede legale Deutz-Kalker-Straße 46, Colonia, D-50679 (Germania), tel. +49-221-8277500, www.roland-rechtsschutz.de, service@roland-rechtsschutz.de.

Il contratto sarà concluso con la **Rappresentanza Generale per l'Italia**, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00062, Elenco I e con sede in Via Francesco Guicciardini, 6 in 20129 Milano, tel. 02 776775-0, sito internet: www.roland-italia.it; e-mail: info@roland-italia.it; pec: ROLANDAG@legalmail.it.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità tedesca BAFIN - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz riferito al bilancio 2022 è di 115,68 mln €; il capitale sociale è di 10,3 mln € e il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 84,89 mln €. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) 2022, disponibile sul sito internet (https://www.roland-rechtsschutz.de/unternehmen/presse_2/publikationen/publikationen.html), risulta che il Requisito patrimoniale di solvibilità è di 113,6 mln €, mentre i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 176,1 mln €. Il Requisito patrimoniale minimo è di 51 mln € e i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 162,3 mln €. L'indice di solvibilità è di 155%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Per quanto riguarda le garanzie, non ci sono informazioni integrative e complementari sul prodotto. L'impegno di pagamento dell'impresa per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito. Per singole garanzie possono essere concordati dei sottolimiti.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono presenti opzioni per ridurre il premio

OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non sono presenti opzioni per ridurre il premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sono esclusi i pagamenti di sanzioni, multe, ammende, e qualsiasi forma di risarcimenti danni in forza alla responsabilità civile e/o amministrativa in capo all'assicurato



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori limiti da segnalare rispetto a quanto indicato nel DIP. Rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni, avuto riguardo alla presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rimanda alla sezione "OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO" del presente DIP aggiuntivo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Il Contraente/Assicurato deve segnalare a ROLAND, per iscritto o anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 15 giorni.
	L'assistenza fornita all'assicurato è diretta. Non ci sono enti/strutture convenzionate con la compagnia allo scopo.
	Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: per legge i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. La prescrizione decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'assicurato. La prescrizione può essere interrotta con apposita lettera raccomandata o PEC e dopo l'interruzione il termine biennale inizia nuovamente a decorrere.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio assicurato che influenzano la determinazione del rischio e del premio possono portare alla parziale o totale perdita della garanzia assicurativa o allo scioglimento del contratto.
Obblighi dell'impresa	Roland si obbliga a pagare il sinistro a seguito dell'adempimento degli obblighi previsti in capo all'assicurato dalle Condizioni di polizza.



Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio viene pagato anticipatamente per l'anno assicurativo. Non è legato ad alcun indice. Alla fine dell'anno, il premio del successivo anno assicurativo viene adeguato in base all'andamento dei parametri indicati in polizza (p.e.: fatturato dell'impresa, numero delle persone assicurate, numero di veicoli o immobili, variazioni dell'attività assicurata). Al contraente viene richiesto il pagamento del premio annuo lordo comprensivo del 21,25% d'imposta. - Tutti i premi e rate di premio devono essere pagati entro 30 giorni dalla relativa scadenza - Su richiesta, il premio può essere pagato in due rate semestrali senza maggiorazione. - ROLAND non utilizza tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	In ogni caso di risoluzione anticipata della polizza, al contraente spetta il rimborso della quota parte di premio non goduta al netto dell'imposta già versata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata della polizza è annuale. Salvo disdetta di una delle parti, è previsto il rinnovo automatico.
Sospensione	Se il contraente non paga il premio entro il termine stabilito, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento del premio. I sinistri insorti durante il periodo di sospensione della garanzia non saranno coperti dalla polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dalla polizza entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Un sinistro può essere motivo per la risoluzione anticipata della polizza su iniziativa di una delle parti. Il decesso, l'interdizione o l'inabilitazione del contraente persona fisica costituisce un altro motivo. Per il contraente persona giuridica in caso di apertura di una procedura di insolvenza o amministrazione controllata o straordinaria, la polizza si risolve di diritto, salvo diversa valutazione di ROLAND.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a tutti gli associati di ANAAO-ASSOMED



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 17,80%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'ufficio reclami con una delle seguenti modalità: ▪ tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami, Via Francesco Guicciardini 6 - 20129 Milano; ▪ via fax al n. (+39) 02 776 775 39, all'attenzione dell'Ufficio Reclami; ▪ via e-mail all'indirizzo reclami@roland-italia.it; ▪ tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it ▪ Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni.
All'IVASS	Per qualsiasi reclamo è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it L'autorità di vigilanza del Paese di Roland è BAFIN (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), alla quale è possibile inviare il reclamo con le seguenti modalità; E-mail: poststelle@bafin.de , Fax: +49(0)2284108-1550, per posta a Graurheindorfer Straße 108 – 53117 Bonn o online tramite l'apposito formulario che si trova sul sito https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenAnsprechpartner/Ansprechpartner/BaFin/bafin_node.html
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	▪ In caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e ROLAND circa la gestione del sinistro o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione. ▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET . Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

TUTELA LEGALE ROLAND – CONVENZIONE ANAAO-ASSOMED 1.82.0004666 “GARANZIA IN ECCEDEXENZA AL MASSIMALE”

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- a) nota informativa, comprensiva di glossario;
- b) condizioni di assicurazione polizza 1.82.0004371/1.82.0004666

deve essere consegnato all'assicurato in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto/certificato.

Prima della sottoscrizione della Polizza
leggere attentamente la nota informativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14 FEBBRAIO 2023

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle seguenti condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d'assicurazione di diritto tedesco con sede legale in Colonia (Germania), Deutz-Kalker-Str. 46.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza tedesca denominata "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" ("Bafin"), al cui controllo è sottoposta.

In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 ("tutela legale") in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.

La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l'Italia è in: Milano (CAP 20129)

Via Francesco Guicciardini 6

Tel: +39 02 776 775 0

Fax: +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di ROLAND

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz riferito al bilancio 2021 è di 112,63 mln €; il capitale sociale è di 10,3 mln € e il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 84,89 mln €. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) 2021, disponibile sul sito internet (https://www.rolandrechtsschutz.de/unternehmen/presse_2/publikationen/publikationen.html), risulta che il requisito patrimoniale di solvibilità è di 120,5 mln €, mentre i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 166,3 mln €. Il requisito patrimoniale minimo è di 54,2 mln € e i fondi propri ammissibili alla sua copertura sono di 153,4 mln €. L'indice di solvibilità è di 138,10%.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La Convenzione, identificata con polizza n. 1.82.0004666, si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata a/r o PEC e spedita all'altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale e presuppone che sia ancora in essere la polizza ROLAND 1.820004371 contratta da ANAAO-ASSOMED.

Il certificato si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata a/r o PEC e ricevuta dall'altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

I certificati possono avere durata diversa sempreché venga corrisposto il premio minimo o il maggior premio dovuto per l'intera durata del certificato.

In caso di disdetta della Convenzione, i certificati emessi restano validi fino alla loro data di scadenza.

La scadenza del certificato coincide con la scadenza annuale della polizza ROLAND contratta da ANAAO-ASSOMED n. 1.82.0004371 (01.01.2024).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Alla Convenzione si applicano tutte le condizioni previste dalla polizza ROLAND 1.82.0004371, che è parte integrante della Convenzione stessa.

La copertura assicurativa offerta dalla Convenzione stipulata fra le parti opera a favore degli Assicurati.

Essa fornisce, a fronte della corresponsione del relativo premio a carico dell'Assicurato, il rimborso delle spese legali in eccedenza rispetto al massimale previsto dalla polizza ROLAND n. 1.82.0004371, comunque nei limiti con un loro aumento fino ad un massimo del 30%, dei parametri forensi attualmente in vigore in forza del D.M. 13.08.2022 n.147 e ss. mm. ii., con esclusione della tariffa a tempo in materia civile.

In particolare, ove espressamente prevista, l'estensione permette agli Assicurati di poter:

- denunciare sinistri senza limitazione per anno assicurativo;
- beneficiare della garanzia "controversie di lavoro" anche al di fuori del limite aggregato;
- beneficiare del pagamento delle spese per consulenti nei limiti massimi previsti nei tariffari di riferimento o, in mancanza, da quanto previsto dal D.P.R. 115/2002.

Restano comunque salvi gli eventuali sottolimiti previsti dalla polizza ROLAND n. 1.82.0004371.

L'adesione del singolo Assicurato alla Convenzione avviene tramite sottoscrizione di un certificato di applicazione che ha effetto dalle h. 24 del giorno indicato sul certificato stesso.

Avvertenza: l'operatività della Convenzione è sempre subordinata all'operatività e all'esistenza della polizza ROLAND n. 1.82.0004371, all'esaurimento del massimale ivi previsto e alla data di effetto del certificato sottoscritto.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

La Convenzione, il cui testo resta a disposizione dell'Assicurato presso ANAAO-ASSOMED, può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.

In merito si rinvia agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 CSP (condizioni speciali di tutela legale penale) e art. 11 CTG (condizioni generali di assicurazione) agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 CSP (condizioni speciali di tutela legale penale) e art. 11 CTG (condizioni generali di assicurazione) e alle condizioni particolari previste in polizza.

Premesso che ROLAND si espone fino alla concorrenza del massimale pattuito e riportato sul certificato, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

1-Massimale polizza ROLAND 1.82.0004371: € 25.000,00
Massimale supplementare scelto dall'Assicurato: € 75.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 60.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 82.0004371) + € 35.000,00 (tramite Convenzione) = € 60.000,00.

2- Massimale polizza ROLAND 1.82.0004371: € 25.000,00
Massimale supplementare scelto dall'Assicurato: € 75.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 110.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 82.0004371) + € 75.000,00 (tramite Convenzione) = € 100.000,00.

3-Massimale polizza ROLAND 1.82.0004371: € 25.000,00
Massimale supplementare scelto dall'Assicurato: € 25.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 60.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 82.0004371) + € 25.000,00 (tramite Convenzione) = € 50.000,00.

4-Massimale polizza ROLAND 1.82.0004371: € 25.000,00
Massimale supplementare scelto dall'Assicurato: € 75.000,00
Scoperto 10%

Spese legali sostenute in totale: € 60.000,00
Scoperto: € 6.000,00 (10% di € 60.000,00)
€ 60.000,00 – 6.000,00 = € 54.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00 (massimale polizza 82.0004371) + € 29.000,00 (tramite Convenzione) = € 54.000,00.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono compromettere effetti sulla prestazione.

AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve fornire comunicazione scritta a ROLAND di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).

Esempio: nel caso in cui, durante l'anno, l'Assicurato modifichi la propria specializzazione.

La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la risoluzione della Polizza.

AVVERTENZA: si rinvia alla polizza 1.82.0004371 e alla Convenzione per eventuali deroghe specifiche all'art. 7 CTG.

6. Premi

Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento dello stesso.

In caso di emissione di certificati di durata superiore a 6 mesi, il premio da versare è pari all'intera annualità; se il certificato è inferiore a 6 mesi, il premio è pari al 50% dell'intera annualità.

Il pagamento, se effettuato all'intermediario autorizzato da ROLAND, produce per l'Assicurato effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

7. Rivalse

AVVERTENZA: le spese legali anticipate da ROLAND dovranno essere restituite dal Contraente/Assicurato se rimborsate da controparte.

Si rinvia all'art. 16 (2) delle condizioni generali di assicurazioni (CTG).

Ai sensi dell'art. 15 (8) delle condizioni generali di assicurazioni (CTG), ROLAND è surrogata, fino all'ammontare dell'indennizzo dalla stessa erogato, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili o tenuti al rimborso delle spese, giusta previsione cui all'art. 1916 cod. civ.

Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili o soggetti tenuti al rimborso, alla restituzione o alla rifusione, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell'Assicurato, per la restituzione di ogni importo anticipato.

8. Rinnovo del contratto – Risoluzione di diritto del contratto assicurativo

La Convenzione, identificata con polizza n. 1.82.0004666, si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata a/r o PEC e spedita all'altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale e presuppone che sia ancora in essere la polizza ROLAND 1820004371 contratta da ANAAO-ASSOMED.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Il certificato si rinnova per un anno in mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata a/r o PEC e ricevuta dall'altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

I certificati possono avere durata diversa sempreché venga corrisposto il premio minimo o il maggior premio dovuto per l'intera durata del certificato.

In caso di disdetta della Convenzione, i certificati emessi restano validi fino alla loro data di scadenza.

La scadenza del certificato coincide con la scadenza annuale della polizza ROLAND contratta da ANAAO-ASSOMED n. 82.0004371 (01.01.XX).

Ad integrazione dell'art. 6 (1) delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si risolve di diritto, nei confronti dell'Assicurato, in caso di interdizione o inabilitazione o decesso dello stesso.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Alla Convenzione si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

L'imposta assicurativa gravante sul premio annuo è attualmente pari al 21,25% e non verrà rimborsata in nessun caso. Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della conclusione del contratto.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

In virtù degli artt. 14 CTG e 7 (2) CSP, l'assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, o all'intermediario, entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Ove applicabili le CSP, l'obbligo di denuncia nel termine indicato decorre dal primo momento in cui l'assicurato viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell'art. 1915 c.c., alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

Si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

13. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con una delle seguente modalità:

- tramite raccomandata a.r., al seguente indirizzo:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano (MI)
- via fax al n. (+39) 02 776 775 39, all'attenzione dell'Ufficio Reclami;
- via e-mail all'indirizzo reclami@roland-italia.it;
- tramite PEC: ROLANDAG@legalmail.it.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l'impresa -, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all'Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Ai sensi dell'art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure d'impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d'interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.

Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.

Si rimanda all'art. 15 (2) e (4) CTG.

AVVERTENZA: resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

15. Mediazione finalizzata alla conciliazione

In forza del D.Lgs. n. 28/2010, il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l'istituto della mediazione è obbligatorio.

Pertanto, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e facendola pervenire - via posta o via fax (n. +39 02 776 775 39) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia –
Via Francesco Guicciardini 6 - 20129 Milano (MI)

Indicare nell'oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.

ooo

ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*Il rappresentante Generale per l'Italia
Pietro Pipitone*



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono:

per ASSICURAZIONE:	il contratto che prova l'assicurazione;
per CONTRAENTE:	"ANAAO- ASSOMED" l'Associazione dei Medici Dirigenti del SSN;
per ASSICURATI:	i soggetti il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione e pertanto: - tutti gli associati di ANAAO-ASSOMED regolarmente iscritti all'associazione, compresi gli specializzandi, i medici neoabilitati e i medici con contratto di lavoro atipico nell'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata; - i pensionati associati per fatti riconducibili all'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata; - liberi professionisti. - si precisa che ogni assicurato può denunciare per anno assicurativo sinistri, senza alcune limite, per il quale viene confermata la validità della garanzia. In caso di sinistro unico che colpisca più garanzie previste dalla polizza le relative denunce saranno considerate come una denuncia. Sinistri per i quali non viene confermata la validità della garanzia non vengono conteggiati.
Per ATTIVITÀ:	L'opera dei medici dirigenti/dirigenti sanitari non medici/medici in formazione specialistica nelle strutture pubbliche o private; in quelle pubbliche, è compresa l'attività libero-professionale intramoenia anche in forma allargata. Attività dei liberi professionisti/medici abilitati non specializzati e medici con contratto atipico
per ASSICURATORE:	ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Via Francesco Guicciardini 6 20129 Milano (MI)
per PREMIO:	la somma dovuta a ROLAND;

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

per POLIZZA:	il documento che prova l'Assicurazione;
per RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possano derivare;
per SINISTRO:	l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;
per MASSIMALE:	la somma entro la quale ROLAND risponde per ogni sinistro.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE (CTG)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione per la tutela legale

ROLAND, alle condizioni di seguito indicate, garantisce all'Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti facendosi carico delle spese necessarie a tal fine.

Art. 2 Norme applicabili

Alla Polizza si applicano le condizioni di seguito indicate; per quanto non regolato si applicano le norme del diritto italiano.

Art. 3 Spese assicurate

ROLAND assume a proprio carico, sino al massimale previsto nella Polizza, i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato, con le seguenti specificazioni:

- il pagamento del compenso dell'Avvocato avverrà applicando i valori medi, aumentati fino ad un massimo del 30 %, dei parametri forensi attualmente in vigore in forza del D.M. 13.08.2022 n.147 e ss.mm.ii., con esclusione della tariffa a tempo in materia civile. Limitatamente alle controversie di lavoro l'indennizzo avverrà nei limiti dei valori medi diminuiti del 20%. Per chi ha aderito alla Polizza Individuale supplementare nr. 1.82.0004666 l'indennizzo sarà elevato fino ai valori massimi dei parametri forensi.
- Il compenso sarà dovuto solo relativamente all'attività prestata da un unico e solo Avvocato, con esclusione in ogni caso delle voci non assicurate di cui all'art. 11.
- In caso di vertenza instaurata all'estero, verrà riconosciuto l'equo e adeguato compenso dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
- Qualora l'Assicurato revochi il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, oppure nel caso di rinuncia o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato, ROLAND riconoscerà il compenso al nuovo Avvocato solo per le attività non corrisposte in tutto o in parte al precedente legale.
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- Il compenso per l'attività di un solo Consulente Tecnico di Parte nei limiti dei valori medi del tariffario di riferimento, in mancanza trovando applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. Si segnala che, per chi aderisca alla polizza supplementare nr. 1.82.0004666 l'indennizzo sarà elevato fino ai valori massimi previsti dal tariffario di riferimento o, in difetto, in forza del D.P.R. n. 115/2002 ss.mm.ii.
- in caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
- Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente. Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora l'Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all'art.11 CTG;
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di registrazione della sentenza se l'Assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato in quanto l'Assicurato sia obbligato ad assumersi tali costi;
- le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
- In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso
- le spese di transazioni preventivamente autorizzate da ROLAND.
- In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte

Art. 4 Decorrenza della garanzia Assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 01.01.2015 e scade alle ore 24,00 del 01.01.2027, ancorché, la prima rata di premio venga versata entro 90 giorni successivi alla decorrenza stessa.
La durata viene stabilita in anni 3 con rateazione successiva annuale.
- (2) Se la contraente non paga la prima rata di premio e/o i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza.
- (3) Se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art. 1901 Cod.Civ.)

Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione

Il contratto cesserà automaticamente alla sua scadenza senza obbligo di disdetta.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata superiore ad un anno, prima di ogni scadenza annuale ROLAND e il Contraente hanno la facoltà di darne disdetta tramite raccomandata a.r. o PEC da comunicarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso rispetto a ogni scadenza.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto – recesso

- (1) La polizza si risolve di diritto qualora, nei confronti del Contraente, venga aperta una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.
- (2) In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 cod.civ.) il Contraente è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente goduti (per polizze con durata pluriennale), in proporzione al periodo di vigenza della polizza.
- (3) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente – per motivi diversi dalla previsione del comma uno verrà meno la copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito. Se ROLAND viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo oltre due mesi dall'evento le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo, aumento o diminuzione del rischio

- (1) Le dichiarazioni inesatte o incomplete o reticenti del Contraente relative a circostanze che possano influenzare la determinazione del rischio o l'ammontare del premio, potranno - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 cod. civ. – comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la risoluzione del contratto assicurativo.
- (2) Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Qualora, successivamente alla conclusione del contratto assicurativo, si verifichi un evento che giustifichi una maggiorazione del premio rispetto a quello pattuito, ROLAND potrà, dal verificarsi di tale evento, richiederne il pagamento.
- (4) Gli Associati che aderiscano alla presente polizza dopo la sua decorrenza iniziale dovranno, contestualmente all'iscrizione ad ANAAO – ASSOMED, dichiarare l'assenza di sinistri in corso o di fatti o eventi noti che possano far insorgere un sinistro ai sensi della presente polizza (artt. 1892 – 1893 -1894 – 1898 cod. civ.)

Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione

Il premio annuale verrà calcolato sulla base di parametri variabili (il numero degli Assicurati/Associati ANAAO-ASSOMED), al variare dei quali il premio verrà adeguato dopo la scadenza di ogni anno assicurativo.

Il Contraente dovrà fornire a ROLAND, entro 60 giorni dalla relativa richiesta, i dati sui quali verrà conteggiato e regolato il premio annuale per l'anno trascorso nonché adeguato per l'anno successivo.

Art. 9 Assicurati

- (1) Gli Assicurati sono:
 - a. tutti gli associati di ANAAO-ASSOMED regolarmente iscritti all'associazione, compresi gli specializzandi, nell'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;
 - b. i pensionati associati, per fatti riconducibili all'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;
 - c. i liberi professionisti, i medici neoabilitati e i medici con contratto atipico.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

La qualifica di Assicurati sarà attestata attraverso idonei documenti, atti o registri della Contraente.

Per l'individuazione degli Assicurati e l'inerente inizio o cessazione della copertura assicurativa si farà riferimento a idonei atti, registrazioni o altri documenti conservati da ANAAO-ASSOMED e che verranno esibiti su richiesta di ROLAND.

In caso di aumento del numero degli associati ad ANAAO-ASSOMED durante l'anno assicurativo, la presente polizza si intenderà loro estesa automaticamente, salvo l'obbligo di comunicazione in sede del conteggio di premio come previsto all'art. 8.

- (2) La presente assicurazione è stipulata da ANAAO-ASSOMED in nome e per conto di chi spetta (Art. 1891 cod. civ.).

Art. 10 Esclusioni

- (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:
- (a) vertenze di qualsiasi tipo o per qualsiasi ragione tra Assicurati nonché tra queste e il Contraente ANAAO-ASSOMED;
 - (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - (c) vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
 - (d) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
 - (e) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
 - (f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
 - (g) vertenze di diritto tributario e amministrativo
 - (h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
 - (i) arbitrati;
 - (j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori;
 - (k) vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili
 - (l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo;
 - (m) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
 - (n) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
 - (o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
 - (p) vertenze e controversie con ROLAND o riguardanti polizze stipulate con la stessa.
- La copertura assicurativa non include il pagamento di:
- (q) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - (r) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.
- (2) La copertura assicurativa non è operativa per sinistri denunciati a ROLAND 12 (dodici) mesi dopo il termine della polizza.
- (3) In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione dell'assicurato ad ANAAO-ASSOMED durante la vigenza di polizza, non sarà più possibile denunciare sinistri.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Art. 11 Costi non assicurati

ROLAND non indennizza:

- (a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
- (c) i costi attinenti a partire dal quarto tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- (d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengano introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- (e) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 250,00;
- (f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;
- (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all'Assicurato dopo il verificarsi del sinistro.
- (h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dall'Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone.
- (i) la ritenuta d'acconto da versarsi a cura del sostituto d'imposta, in quanto ROLAND non riveste tale figura nel rapporto fra Contraente/Assicurato e professionista incaricato.

Art. 12 Indennizzo

ROLAND paga per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati.

In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro

(1) Si intende per insorgenza del sinistro:

- (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge o abbiano disatteso obblighi contrattuali.
In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

(2) Il sinistro, per essere coperto da garanzia assicurativa, dovrà insorgere in corso di validità della polizza. Esclusivamente per gli associati iscritti dopo la decorrenza contrattuale e limitatamente alle garanzie prestate per la Tutela Legale del Lavoro non sussiste copertura assicurativa in caso di sinistri insorti nei primi tre mesi dalla data d'iscrizione, tale periodo viene pertanto indicato come carenza contrattuale.

(3) Si intende quale sinistro unico:

- (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o tra loro dipendenti;
- (b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o la proposizione di istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più Assicurati, che si

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Art. 14 Libera scelta del legale / Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- (1) Ai sensi dell'art. 1913 Cod.Civ. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare ROLAND, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, entro sessanta giorni dalla data di un'eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

- (2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (art. 15 par. 1 CTG).

L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale.

ROLAND, assume le spese per le trasferte necessarie dell'Avvocato per raggiungere la sede dell'Autorità Giudiziaria, arbitrale o conciliativa competente per il procedimento.

La rifusione delle spese di viaggio si esegue ai sensi delle disposizioni di legge italiane per trasferte di lavoro degli Avvocati.

Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, con un esborso massimo di € 2.000,00 per sinistro.

- (3) Se l'Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà ROLAND – su richiesta dell'Assicurato – ad indicare un Avvocato. In ogni caso ROLAND non risponde per l'attività del legale in qualsiasi modo incaricato.

Art. 15 Gestione del sinistro

Premessa:

Dopo il ricevimento della denuncia di sinistro su richiesta dell'Assicurato, ROLAND, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia. Limitatamente alla garanzia "tutela legale del lavoro", il tentativo di risolvere bonariamente la controversia viene affidato direttamente ad ANAAO-ASSOMED, senza alcun onere a carico di ROLAND.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Qualora il tentativo di componimento bonario in qualsiasi modo intrapreso non abbia esito positivo o non venga accettato per fondate ragioni dall'Assicurato e si individuasse la fondatezza delle motivazioni della richiesta supportata da parere da parte di ANAAO-ASSOMED o da un proprio legale, ROLAND ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.

Se tale comunicazione non dovesse pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, l'Assicurato potrà ritenersi autorizzato all'attivazione del procedimento.

Qualora dovesse rendersi necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato.

- (1) In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la fondatezza dell'attivazione del procedimento oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e ROLAND; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione.

L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.

Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati da ROLAND sono da rimborsare a ROLAND stesso, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.

- (2) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo.

Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui sopra, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'Assicurato risulti vittorioso nel merito della vertenza instaurata.

- (3) È previsto il compenso per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora il compenso richiesto dal consulente appaia sproporzionato/ingiustificato rispetto all'attività svolta dal consulente, ROLAND si riserva la facoltà di richiedere – tramite ANAAO-ASSOMED e senza alcun onere per l'Assicuratore – il parere di congruità/conformità al competente Ordine.

- (4) ROLAND conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte di ROLAND della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, ROLAND assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.

- (5) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa l'assicurato deve:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

- (a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
- (b) fornire a ROLAND su richiesta della stessa informazioni sullo stato della pratica;
- (c) qualora i suoi interessi non vengano irrimediabilmente pregiudicati dovrà:
 - aa) prima di adire l'Autorità Giudiziaria Civile o di proporre impugnazioni l'associato si deve attenere a quanto normato nella premessa del presente articolo.
 - bb) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.

(6) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:

se l'Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 5, ROLAND non può essere liberato dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave ROLAND resta obbligato qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta da ROLAND.

(7) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con consenso dato per iscritto da ROLAND.

(8) ROLAND, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
L'Assicurato è tenuto, su richiesta di ROLAND, a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
Spese già rifuse all'Assicurato devono essere restituite a ROLAND.

Art. 16 Riscossione di somme di denaro

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.
- (2) A ROLAND vanno invece corrisposti gli onorari, le tasse, i costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale liquidate a favore dell'Assicurato che ROLAND abbia sopportato o anticipato.

Art. 17 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, ROLAND potrà esercitare il diritto di recesso dalla presente polizza esclusivamente se il rapporto tra i premi incassati e sinistri liquidati e riservati sia superiore al 50% .
Tale recesso potrà essere esercitato con preavviso di 180 giorni (centottanta), in tal caso ANAAO-ASSOMED avrà diritto al rimborso della parte di premio lordo incluso dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Art. 18 Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti di ROLAND sono da effettuarsi esclusivamente in forma scritta.

Art. 19 Ambito di validità territoriale

- (1) In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, nella misura in cui il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.
- (2) In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

Art. 20 Indicizzazione

La presente polizza non è soggetta ad indicizzazione del premio.

Art. 21 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati da ROLAND.

Art. 22 Modifiche al contratto d'assicurazione

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

A tutti i sinistri denunciati si applicano le condizioni/clausole in vigore alla data di denuncia del sinistro stesso.

Art. 23 Foro competente

Per ogni controversia collegata, connessa o comunque derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente la sede legale della parte convenuta.

Art. 24 Comunicazione andamento tecnico convenzione

ROLAND ad ogni scadenza semestrale si impegna a fornire, per il tramite del Broker, un riepilogo dei sinistri dalla data di effetto del contratto secondo quanto di seguito riportato, con indicazione delle data di accadimento e del numero di sinistro:

- sinistri denunciati suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.);
- sinistri riservati suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.) con indicazione dell'importo di riserva;
- sinistri liquidati suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.) con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito suddivisi per tipologia (penale, civile, diritto lavoro ecc.);

La documentazione verrà fornita all'Associazione mediante supporto informatico.

ANAAO-ASSOMED avrà comunque, attraverso il Broker, la facoltà di richiedere ed ottenere da ROLAND l'aggiornamento dei sinistri anche con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Art. 25 Clausola Bonus

Viene convenuto che ANAAO-ASSOMED avrà diritto ad uno sconto del 10% del premio di regolazione, vedi disposto dell'Art. 8, nel caso in cui il rapporto Sinistri/Premi risultasse inferiore al 20%.

Per calcolare detto importo, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, e sempreché la polizza venga rinnovata per l'annualità successiva, si procederà ad un adeguamento di polizza considerando:

- all'attivo il 70% dei premi netti anticipati;
- al passivo il totale dei sinistri risarciti e riservati.

Art. 26 Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo Medical Insurance Brokers S.r.l. in qualità di broker ai sensi dell' art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni.

14/02/2023

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft

Rappresentanza Generale per l'Italia



ANAAO ASSOMED

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE
(CSP)

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione e condizioni applicabili

ROLAND garantisce a primo rischio le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.

Si applicano le disposizioni che seguono (CSP) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG) sopra riportate, ove non espressamente derogate o diversamente disciplinate.

Art. 2 Attività assicurate

La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell'esercizio dell'attività professionale dei Medici Associati ivi compresa l'attività libero-professionale anche in forma allargata.

Se, successivamente alla stipula del contratto, ANAAO - ASSOMED modificasse l'attività indicata nel contratto d'assicurazione o ne aggiungesse un'ulteriore, la garanzia si estenderà immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto.

Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di ROLAND per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l'eventuale calcolo del nuovo premio.

Art. 3 Assicurati

Assicurati sono:

- tutti gli associati di ANAAO-ASSOMED regolarmente iscritti all'associazione, compresi gli specializzandi, nell'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;
- i pensionati associati, per fatti riconducibili all'adempimento del loro rapporto di impiego per l'ente di appartenenza, ivi compresa l'attività libero-professionale intra moenia anche in forma allargata;
- i liberi professionisti, i medici neoabilitati e i medici con contratto atipico;

La qualifica di Assicurati sarà attestata attraverso idonei documenti, atti o registri della Contraente.

Per l'individuazione degli Assicurati e l'inerente inizio o cessazione della copertura assicurativa si farà riferimento a idonei atti, registrazioni o altri documenti conservati da ANAAO-ASSOMED e che verranno esibiti su richiesta di ROLAND.

In caso di aumento del numero degli Assicurati durante l'anno assicurativo, questi si intenderanno garantiti automaticamente dalla presente polizza, salvo l'obbligo di comunicazione previsto all'Art. 8 CTG

Art. 4 Rischio assicurato

(1) Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi.

ROLAND garantisce i costi:

- a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444 e segg. c.p.p.;
- b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;
- c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all'art. 5 (2) (b);

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

- d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti all'Assicurato, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:

- reato colposo;
- reato doloso.

La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso l'Assicurato è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese di difesa legale e tecnica già corrisposte.

(2) Difesa in procedimenti disciplinari

ROLAND garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 4 (1) (a) e (b).

Art. 5 Misura della prestazione

In deroga all'art. 3 CTG vale quanto segue:

(1) Spese giudiziarie

ROLAND riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato (art. 535 c.p.p.);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di EURO 520,00 per sinistro;
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine con un esborso massimo di EURO 520,00 per sinistro.

(2) Onorari e scelta dell'Avvocato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale. ROLAND garantisce il compenso previsto dall'ordinamento relativo all'attività di un unico Avvocato, ad esclusione in ogni caso delle voci non assicurate di cui all'art. 11 (CTG).

L'indennizzo avviene applicando i valori medi, con un loro aumento fino ad un massimo del 30%, dei parametri forensi attualmente in vigore in forza del D.M. 13.08.2022 n.147 e ss.mm.ii.

Per chi ha aderito alla polizza nr. 1.82.0004666 l'indennizzo sarà elevato fino ai valori massimi dei parametri forensi.

La copertura viene prestata per le seguenti attività:

- (a) difesa dell'Assicurato per i casi previsti dall'art. 4 (1) (a) e (b);
- (b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell'art. 4 (1) (c), qualora l'Assicurato venga assunto quale teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
- nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
 - stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).

Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, ROLAND riconoscerà altresì le spese relative all'assistenza di tale professionista negli anzidetti limiti.

- (3) Spese di viaggio dell'Avvocato
Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.
La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla normativa attualmente in Vigore.
- (4) Spese di viaggio dell'Assicurato
ROLAND riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere che abbiano disposto la sua comparizione personale e, precisamente:
- a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in "economy class";
 - b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo, comunque, non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.
- L'Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.
Le spese di viaggio vengono rifuse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifusi in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
- (5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte
ROLAND garantisce:
- le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) qualora l'Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell'Assicurato;
 - previa autorizzazione di ROLAND, le spese di un solo consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria dall'Avvocato incaricato, a supporto della difesa. Tali spese vengono riconosciute nei limiti medi della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., sempre nei limiti dei valori medi.
- Per chi aderisca alla polizza supplementare nr. 1.82.0004666 l'indennizzo sarà elevato fino ai valori massimi previsti dal tariffario di riferimento o, in difetto, in forza del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.
- Ciò in ogni caso ad esclusione delle voci non assicurate di cui all'art. 11.
In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso verrà riconosciuto l'equo e adeguato compenso ad un Consulente di Parte secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Qualora il compenso richiesto dal Consulente, appaia sproporzionato/ingiustificato rispetto all'attività dallo stesso svolta, ROLAND si riserva la facoltà di richiedere – tramite ANAAO-ASSOMED e senza alcun onere per l'Assicuratore – il parere di congruità/conformità al competente Ordine.
- (6) Spese di traduzione
ROLAND provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato all'estero e sopporta le relative spese.

(7) Cauzione

ROLAND provvederà all'anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale all'estero. L'Assicurato è obbligato alla restituzione a ROLAND dell'importo versato a titolo di cauzione:

- a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
 - b) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.
- Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di ROLAND.

Art. 6 Massimale

ROLAND garantisce l'indennizzo per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza, senza alcun limite annuo.

Art. 7 Sinistro – Obblighi dell'Assicurato

(1) Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico

Il sinistro deve insorgere tra la data di decorrenza e quella di cessazione della polizza. In sostituzione dell'art. 13 CTG 2011, si precisa pertanto che:

In sostituzione dell'art. 13 CTG, si precisa che:

- a) in caso di procedimenti contro l'Assicurato previsti all'art. 4 (1), a) e b), e art. 4 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge salvo quanto disposto dalle condizioni particolari.
In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
- b) Per l'assistenza ai testimoni prevista all'art. 4 (1) (c) il sinistro si intende insorto con l'invito all'Assicurato, da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l'interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
- c) Nell'esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili dell'Assicurato per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all'art. 4 (1) (d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell'Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell'insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
- d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.

(2) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 14 (1) CTG 2011, l'Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a ROLAND, per il tramite di ANAAO-ASSOMED, entro 60 giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge.

Ferme ed invariate le altre disposizioni dell'art. 14 CTG.

Art. 8 Validità territoriale

In deroga all'art. 19 CTG, la copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nei Paesi Europei.

Per sinistri avvenuti al di fuori dell'Europa, la garanzia vale soltanto se il sinistro è insorto nell'ambito di un soggiorno dell'Assicurato della durata massima di 40 giorni nel Paese Extra-Europeo.

Art. 9 Esclusioni

In sostituzione dell'art. 10 CTG vale quanto segue:

- (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:
 - (a) per la difesa dell'Assicurato contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito;
 - (b) per la difesa contro l'accusa di aver violato una disposizione antimonopolio (cartelli) o un'altra norma di legge la cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
 - (c) per la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;
 - (d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
 - (e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.
- (2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:
 - (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - (b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
- (3) La copertura assicurativa non opera per i sinistri denunciati per la prima volta a ROLAND dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza.

Milano, 14/02/2023

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft

Rappresentanza Generale per l'Italia

ANAAO ASSOMED



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)

Art. 1 Massimale di copertura per singolo Assicurato associato ad ANAAO-ASSOMED

In caso di coinvolgimento di più soggetti Assicurati nel medesimo sinistro:

€ 150.000,00 per sinistro senza limite annuo

Per sinistro e per Assicurato: € 50.000,00 per sinistro senza limite annuo

all'interno del massimale sono compresi:

compensi dell'avvocato	illimitati
spese di viaggio dell'avvocato	illimitate
spese di viaggio dell'assicurato	illimitate
spese per CTU/Perito di parte	illimitate
spese di traduzione	illimitate
spese di giustizia	illimitate

Cauzione per evitare limitazione
della libertà personale

€ 15.000,00 per persona assicurata

Massimale di copertura per singolo Assicurato associato ad ANAAO-ASSOMED se:

Relativamente all'associato libero professionista, medico abilitato e medico con contratto atipico fermo il limite d'indennizzo in caso di coinvolgimento di più soggetti assicurati per il medesimo rischio pari a € 150.000,00 il massimale di copertura si intende pari a:

Per sinistro e per Assicurato: € 15.000,00 per sinistro senza limite annuo

all'interno del massimale sono compresi:

compensi dell'avvocato	illimitati
spese di viaggio dell'avvocato	illimitate
spese di viaggio dell'assicurato	illimitate
spese per CTU/Perito di parte	illimitate
spese di traduzione	illimitate
spese di giustizia	illimitate

Cauzione per evitare limitazione
della libertà personale

€ 15.000,00 per persona assicurata

AVVERTENZA: l'Assicurato ha la facoltà di avvalersi, tramite gli uffici di ANAAO-ASSOMED, di una rete di legali e di consulenti tecnici facenti parte del network creato dalla società tra avvocati ASSILEGAL in materia di responsabilità medica, senza dover sostenere esborsi per anticipazioni relative alle spese legali e a quelle dei consulenti medici legali.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Art. 2 Clausola di sussidiarietà

La presente polizza per la tutela legale opera ove applicabile in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL o da altro contratto, da norme di legge, o da altre polizze per la copertura delle spese legali e peritali di cui l'assicurato possa beneficiare, eventualmente stipulate direttamente dall'assicurato e/o dall'ente di appartenenza.

In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza o da altra compagnia di assicurazione, la presente polizza é da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale previsto in polizza.

Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, ROLAND interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall'Associato -siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato da ANAAO-ASSOMED all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro.

In caso di intervento di ROLAND, qualora l'assicurato percepisca un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'Ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali, dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND nei limiti di quanto da questo anticipato.

Qualora l'Ente abbia inizialmente riconosciuto il patrocinio legale e lo abbia poi legittimamente revocato, l'Assicurato dovrà portare a conoscenza del Contraente la revoca del patrocinio legale e, nei successivi 30 (trenta) giorni, dovrà denunciare il sinistro a ROLAND.

Resta inteso che le disposizioni cui sopra valgono a condizione che l'Assicurato, in costanza di polizza, abbia regolarmente denunciato il sinistro a ANAAO-ASSOMED (o a ROLAND) e sia regolarmente iscritto ad ANAAO-ASSOMED al momento della comunicazione della revoca.

Queste disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui l'Assicurato sia beneficiario di altra copertura assicurativa per le spese legali/peritali.

Art. 3 Spese Legali (deroga sussidiarietà)

Qualora l'assicurato intenda usufruire della garanzia "resistenza avverso richieste di risarcimento danni", purché sia stata stipulata apposita polizza di responsabilità civile, la garanzia opererà anche per la chiamata in causa della compagnia di RC Responsabilità CIVILE Terzi, purché sia stata fatta alla stessa regolare denuncia di sinistro e vi sia stata inattività.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

**Art. 4 Secondo avvocato
in un Sinistro Unico**

A parziale deroga dell'art. 14 (2) CTG, nel caso si verifichi un sinistro unico (Art. 13 (1) CTG 2011) che abbia attinenza a più di una garanzia del presente contratto, l'Assicurato ha il diritto alla scelta di un Avvocato per la vertenza di diritto penale e un ulteriore per la salvaguardia dei propri diritti in sede civile.

**Art. 5 Denuncia di sinistri in
Caso di mancato rinnovo
dell'adesione ad
ANAAO - ASSOMED**

In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione dell'assicurato ad ANAAO – ASSOMED, non sarà più possibile denunciare sinistri.

Art. 6 Postuma

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati alla compagnia entro 12 mesi dalla cessazione della polizza stessa.

Milano, 14/02/2023

ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft
Rappresentanza Generale per l'Italia

ANAAO ASSOMED



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI PARTICOLARI DIFESA PENALE

**Art. 1 Pregresso
per la Difesa Penale**

In parziale deroga all'art. 7 CSP 2011 l'assicurazione vale anche per imputazioni derivanti ipotetiche trasgressioni di obblighi giuridici o norme di legge avvenuti nei 24 mesi antecedenti la decorrenza della prima adesione alla contraente ma non prima dei 24 mesi dalla decorrenza della presente polizza, sempreché siano sconosciuti all'Assicurato al momento dell'adesione. In caso di interruzione dell'adesione alla contraente, la retroattività non si applica alle successive nuove adesioni.

**Art. 2 Tutela legale per
violazione di norme specifiche**

In deroga all'art. 9 (1) (d) CSP, la copertura assicurativa opera a primo rischio e comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/08 (codice sicurezza sul lavoro)
- 196/03 (codice privacy)
- 152/06 (codice ambiente)

Ambito della validità territoriale

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo ai sopra citati decreti legislativi.

**Art. 3 Sinistro: insorgenza
nei procedimenti amministrativi**

A parziale deroga dell'art. 7 CSP, con riguardo a tale specifica garanzia, il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

**Art. 4 Sinistro: insorgenza nei
procedimenti penali di
cui al D.Lgs 81/2008**

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 7 CSP, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

sicurezza sul lavoro, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale.

Art. 5 Delitti nell'ambito della circolazione stradale

In parziale deroga all'art. 9 (1) (a) CSP, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.

Il massimale di copertura messo relativo a tale garanzia per ogni sinistro ammonta a € 20.000,00 oppure al 15% del massimale previsto dalla polizza, se quest'ultimo importo è superiore.

Art. 6 Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'art. 9 (1) (a) CSP, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui al conducente venga contestato la guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 N.C.d.S.) oppure l'omissione di soccorso ex art. 189, comma 1, N.C.d.S.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

Milano, 14/02/2023

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft

Rappresentanza Generale per l'Italia

ANAAO ASSOMED



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA DIFESA CIVILE

Non operanti per le seguenti categorie di iscritti: medici neoabilitati, liberi professionisti e medici con contratto di lavoro atipico

Art. 1 Resistenza avverso richieste di risarcimento danni

La copertura opera esclusivamente in presenza di una polizza RC Terzi, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c.

Nel caso in cui la predetta polizza pur essendo regolarmente in essere non sia operante per qualsiasi motivo, la presente garanzia opera a primo rischio.

La presente garanzia opera altresì a primo rischio qualora la polizza di RCT non esista.

Per la garanzia del presente art. 1 si applica in ogni caso la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 2 delle condizioni particolari.

Resta inteso che l'assicurato dovrà restituire a ROLAND l'importo dalla stessa anticipato se percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali.

La garanzia del presente art. 1 si applica ai sinistri denunciati a ROLAND dopo le h. 24 del 31.07.2013.

Esclusivamente per i nuovi associati iscritti dopo le h. 24 del 31.07.2013, la garanzia opera per sinistri insorti dalle h. 24 della data di effetto dell'iscrizione purché non noti al momento dell'adesione.

Nei casi di intervento a 1° rischio vale quanto segue:

- Massimale di copertura (all'interno del massimale previsto in polizza): 10.000,00 € per sinistro e Assicurato.

Art. 2 Tutela legale del lavoro

A parziale deroga dell'art. 10 – Esclusioni, lettera o), CTG, la copertura comprende, a primo rischio assoluto e sino al limite del massimale indicato, la salvaguardia degli interessi giuridici dell'Assicurato, in veste di attore o convenuto, nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, sia esso privato che pubblico, dell'Assicurato.

Si precisa che:

- non si applica la clausola di sussidiarietà; tuttavia, ROLAND interviene a secondo rischio solo in presenza di altra polizza che preveda il pagamento di spese legali;

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

- il termine di denuncia del sinistro di cui all'art. 14 CTG (60 giorni) decorre dal momento in cui ANAAO-ASSOMED ha conoscenza dell'esito negativo del tentato componimento bonario della vertenza, intrapreso ai sensi dell'art. 15, comma 2, CTG.

Massimale per anno assicurativo
Per la "Tutela legale del lavoro"

€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo di cui € 50.000,00 per assicurato.

Per chi ha aderito alla polizza n. 1.82.0004666 può beneficiare fino al massimale aggiuntivo indicato sul documento di polizza. In tal caso l'indennizzo avverrà in ogni caso, nei limiti dei valori medi diminuiti del 20% per scaglione di valore, riportati nelle tabelle per materia e competenza allegate al DM 55/14.

Estensione TAR/giudice ordinario
per incarichi e concorsi

A parziale deroga dell'art. 1 O -Esclusioni, lettera g), CTG 2011, ROLAND garantisce, all'interno del massimale indicato e comunque con un esborso complessivo non superiore a € 5.000,00 per sinistro e per persona assicurata, il rimborso delle spese legali rimaste a carico dell'Associato in tutti i casi di esercizio dell'azione giudiziaria nelle materie rientranti nella giurisdizione amministrativa di competenza del giudice civile di impugnazione e/o annullamento di delibere e, più in generale, di qualsiasi atto amministrativo o privatistico afferente alle materie degli incarichi dirigenziali e delle procedure concorsuali, di stabilizzazione e di selezione mediante avviso pubblico.

Si precisa che il rimborso, effettuato al termine del relativo grado di giudizio, è subordinato all'accoglimento totale del ricorso amministrativo, ovvero all'accoglimento integrale delle domande spiegate nel giudizio civile. La presente estensione potrà essere utilizzata dall'Associato una volta sola per ciascuna annualità assicurativa.

Scoperto 20% ma non inferiore a € 1.000,00 per sinistro e Assicurato.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Art. 3 Spese legali in caso di invito
a dedurre da parte del Procuratore
della Corte dei Conti

A parziale deroga dell'art. 10 – Esclusioni, lettera g), CTG 2011, ROLAND garantisce le spese legali da sostenere/sostenute nella fase dell'invito a dedurre purché l'Assicurato abbia denunciato immediatamente il sinistro - nel momento in cui viene notificato l'invito a dedurre - anche al proprio Ente di appartenenza (richiedendo il patrocinio) e alla eventuale Compagnia di tutela legale.

Con riferimento alla garanzia del presente art. 3 si applica in ogni caso la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 2 delle condizioni particolari.

Se la fase dell'invito a dedurre si dovesse concludere positivamente con un'archiviazione, l'Assicurato dovrà richiedere il rimborso al proprio Ente di appartenenza e/o all'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato percepisca un rimborso dovrà restituire a ROLAND l'importo dalla stessa anticipato.

La garanzia del presente art. 3 si applica ai sinistri insorti dopo le h. 24.00 del 31.07.2013.

Esclusivamente per i nuovi associati iscritti dopo le h. 24.00 del 31.07.2013, la copertura opera per i sinistri insorti dalle h. 24.00 della data di effetto dell'iscrizione purché non noti al momento dell'adesione.

La garanzia è limitata, per anno assicurativo, ad una denuncia per Assicurato e viene prestata con il sottolimito di € 2.000,00 per sinistro e assicurato.

Milano, 14/02/2023

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft

Rappresentanza Generale per l'Italia



ANAAO ASSOMED

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

CONDIZIONI AD ADESIONE VOLONTARIA

Qualora il singolo Associato volesse elevare il massimale per sinistro di € 50.000,00 della presente polizza per le garanzie per le quali è espressamente previsto, ROLAND s'impegna, verso pagamento del premio del singolo Associato, a fornire alle medesime condizioni contrattuali tutte della convenzione i seguenti Massimali in eccesso al limite per sinistro, fermo ed invariato il resto:

Massimale in eccesso al limite per sinistro previsto art. 1 Cond. Particolare	Premio Lordo Annuo per Assicurato
€ 75.000,00	€ 90,00

Si precisa che l'Assicurato che aderisca alla suddetta estensione potrà:

- beneficiare del pagamento delle spese legali aumentate fino ai massimi del tariffario forense;
- beneficiare della garanzia "controversie di lavoro" anche al di fuori del limite aggregato;
- beneficiare del pagamento delle spese per Consulenti nei limiti massimi previsti nei tariffari di riferimento o in mancanza da quanto previsto dal D.P.R. n. 115/2002.
- godere di un secondo Consulente di parte. Se L'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un secondo Consulente, ROLAND riconosce anche tali spese ai sensi dell'art. 5 (5) CSP sebbene nel limite di € 5.000,00 per ogni sinistro.

Milano, 14/02/2023

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft

Rappresentanza Generale per l'Italia



ANAAO ASSOMED

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Clausole/Deroghe

Clausola di vincolo con altre polizze ROLAND

La presente polizza dà continuità di copertura alla seguente polizza stipulata con ROLAND:

1.82.0005759

a condizione che:

- l'Assicurato risulti esserlo sia con la presente polizza che con quella sopraindicata

e che

- il sinistro sia relativo un sinistro per cui siano operative sia le garanzie previste nella presente polizza che in quella precedente a cui la presenta dà continuità.

In ogni caso si applicheranno le condizioni in vigore al momento della denuncia del sinistro.

Milano, 14/02/2023

ROLAND

Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft

Rappresentanza Generale per l'Italia

ANAAO ASSOMED



ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs Aktiengesellschaft
con sede in D-50679 Colonia (Germania)
Deutz-Kalker Str. 46



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 I-20129 Milano
Tel. 02/776 775 0 Fax. 02/776 775 39
info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS